



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Milani" Terracina**  
Via Olivetti, 41 – 04019 Terracina (LT) - [www.icdonmilaniterracina.it](http://www.icdonmilaniterracina.it)  
Tel.0773725919; e-mail:[ltic830001@istruzione.it](mailto:ltic830001@istruzione.it); [ltic830001@pec.istruzione.it](mailto:ltic830001@pec.istruzione.it)  
C.M. LTIC83000L - C.F.: 80003800598



Ai genitori nuovi iscritti a.s. 2019/2020  
Al sito web

Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020. Circolare m\_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07-11-2018

La circolare in oggetto dedica un paragrafo all'obbligo vaccinale, rinviando all'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.

Il succitato articolo riguarda la procedura semplificata di seguito descritta:

- la Dirigente Scolastica (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l'anno scolastico successivo 2019/2020;
- le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l'indicazione degli alunni che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.
- nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL competente. Non è ammessa la presentazione di autocertificazioni.
- dopo il suddetto invito, entro il 20 luglio i dirigenti scolastici, trasmettono la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell'eventuale mancato deposito, alla ASL che, qualora La medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni.
- Per la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall'iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione.

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Giuseppina Di Cretico